

**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CUP J59J16000760006

**Webinar 4 giugno 2020**

## **La Conferenza di servizi semplificata - Approfondimento**

### **Risposte alle domande poste in chat**

a cura di  
**Riccardo Roccasalva**

# Domande & Risposte

**1. I pareri endoprocedimentali che riguardano la tutela del rischio idrogeologico (es. pareri su interventi di mitigazione mirati a ridurre i rischi derivanti da fenomeni franosi o alluvionali) possono essere esclusi dall'applicazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14-bis? Ci sono sentenze a cui fare riferimento o casi pratici?**

Il Consiglio di Stato - sentenza Sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5045 – dopo aver premesso che l'ambiente “rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio”, riconosce che il vincolo idrogeologico contribuisce a difendere e salvaguardare gli assetti del territorio. Quindi sicuramente alla tutela del rischio idrogeologico non si applica il silenzio-assenso “provvedimentale”, ai sensi dell'art. 20 comma 4 della legge 241/1990.

Inoltre, l'art. 20 comma 8 del d.P.R. n. 380 del 2001, rubricato « Procedimento per il rilascio del permesso di costruire », al comma 8, nel testo attualmente vigente per effetto delle modifiche recate, da ultimo, dall'art. 2 comma 1 lett. b) n. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, dispone: «*Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*».

Quindi nel procedimento volto al rilascio del permesso di costruire non si forma il silenzio assenso, a meno che sia stata indetta la conferenza di servizi. In tale ultimo caso l'applicazione del silenzio assenso può essere bloccata solo se disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, e il vincolo idrogeologico non rientra in questa fattispecie.

**2. Nel caso di richiesta di integrazione da parte di un Ente invitato alla Conferenza i 45 giorni subiscono uno slittamento, ovvero i termini restano sospesi per il tempo necessario per produrre l'integrazione?**

Nel caso prospettato i termini del procedimento sono sospesi, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

**3. Nel caso di una AUA dove sono scaduti i titoli abilitativi scarichi/ rifiuti mentre le emissioni sono ancora in corso di Validità. Il rinnovo dei titoli abilitativi che in questo caso innova tutti e 3 è prevista la CdS visto che ci sono le emissioni ai sensi dell'art. 269 del TUA?**

Se l'AUA ingloba titoli abilitativi rilasciati da più soggetti competenti l'indizione della conferenza è obbligatoria. In questo caso il provvedimento finale ingloberà tutti i titoli ricompresi nell'AUA.

**4. Esistono ad oggi software per la gestione delle conferenze di servizi?**

Sì, oltre alle funzionalità della piattaforma camerale ci sono diversi software prodotti da società private, che consentono lo svolgimento telematico della conferenza, anche di quella simultanea.

**5. In riscontro alla convocazione della CdS per variante urbanistica SUAP (art. 8 DPR 160/2010) per realizzazione impianto attività industriale ARPA scrive che “non è un'amministrazione competente in materia ambientale ai sensi della Legge 241/1990 in quanto svolge esclusivamente una funzione di supporto tecnico-scientifico in tale ambito. Non sarà pertanto dato corso alla richiesta di partecipazione alla Conferenza di servizi in oggetto”. È corretto?**

Assolutamente sì. Come illustrato nel corso del webinar, alla conferenza partecipano solo enti che devono rilasciare pareri o atti di assenso comunque denominati, mentre l'ARPA rilascia pareri endoprocedimentali agli enti che hanno potere decisorio.